COMUNE DI RIOLUNATO

(Provincia di Modena)



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI

(TARI)

Allegato alla Deliberazione C.C. n. 16 del 30/04/2014

Modificato con Deliberazione C.C. n. 32 del 27/09/2014

Modificato con Deliberazione C.C. n. 3 del 30/04/2016

INDICE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8.	Oggetto Definizioni Applicazione temporale Superficie assoggettabile e non assoggettabile Articolazione tariffaria Utenze domestiche Utenze non domestiche Tributo giornaliero
	TITOLO 2 – ESCLUSIONI-RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI
Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 11/bis Art. 11/ter Art. 12. Art. 12/bis Art. 13. Art. 14. Art. 15.	Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio Esenzioni Riduzioni Riduzioni per le utenze non domestiche Riduzione per compostaggio aerobico Riduzioni per utenze non domestiche non stabilmente attive Incentivi per la raccolta differenziata Scuole statali Agevolazioni sociali Inammissibilità del cumulo delle riduzioni
-	TITOLO 3 – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Art. 16. Art. 17.	Dichiarazione Riscossione

TITOLO 4 – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 18. Presupposto della maggiorazione

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19. Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Allegati

All. A: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto

- Il presente Regolamento disciplina l'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge n. 147 del 27/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito del Comune di Riolunato.
- 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano: il testo unico delle entrate comunali, le leggi ed i regolamenti vigenti;.
- La gestione dei rifiuti urbani, compresa l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani,
 è regolata da specifica delibera alla quale si rinvia.
- 4. La disciplina contenuta nel presente regolamento si deve intendere automaticamente adeguata alle future modifiche normative nazionali e comunitaria.

Articolo 2. Definizioni

- 1. Al fini dell'applicazione del tributo:
- a) Per locale si intende una superficie chiusa sui quattro lati;
- b) Per area si intende una superficie che non presenta i requisiti di cui alla precedente definizione.

Articolo 3. Applicazione temporale

- 1 Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il presupposto d'imposta.
- 2 L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio al giorno in cui ha avuto termine l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.
- 3 Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- 4 Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di

tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini stabiliti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 4. Superficie assoggettabile e non assoggettabile

- Il metro quadrato costituisce l'unità di misura per determinare la superficie da assoggettare a tributo. Salvo le ipotesi in cui sia applicata quella catastale, la superficie dei locali è misurata al netto dei muri.
- 2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.
- 3. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che oggettivamente non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
- 4. Salvo che non risulti diversamente nel caso concreto, sono esclusi dal tributo:
- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.
- b) unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a piu' unità immobiliari (servizio idrico, gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma);
- c) le unità immobiliari destinate ad uso ufficio, servizi e/o commerciale, chiuse ed effettivamente non utilizzate, prive di allacci e comunque prive di utenze tecnologiche (idrico, energia elettrica e gas, telefonia, etc..) e prive di licenza o autorizzazione comunale.
- d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro,
- e) i locali stabilmente riservati esclusivamente a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

- f) stalle, fienili, metati, carbonili o altri immobili con destinazione similare e non più utilizzati per tali scopi che non siano stati oggetto di interventi edilizi con esclusione degli interventi relativi al rifacimento della copertura, privi di utenze e non dotati di alcun servizio tecnologico (acqua; energia elettrica, gas ecc.), completamente vuoti e che non costituiscano pertinenza dell'abitazione.
- g) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- i) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- j) per gli impianti di distribuzione dei carburanti ed in particolare: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- k) solai, sottotetti e locali in genere vuoti, non collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori o da montacarichi
- I) quota parte dei locali la cui altezza non supera metri lineari 1,50;

Articolo 5. Articolazione tariffaria

- 1. Il sistema tariffario si articola in utenze domestiche ed utenze non domestiche.
- Le categorie tariffarie ed i relativi coefficienti tariffari sono stati determinati ai sensi del DPR 27/04/1999 n.158 e sono riportati nelle tabelle allegate sotto la lettera a) del presente regolamento.
- 3. Tali coefficienti tariffari possono essere aggiornati annualmente, in sede di adozione del piano tariffario.
- 4. I contribuenti sono assoggettati a tributo in ragione della categoria tariffaria di appartenenza.

Articolo 6. Utenze domestiche

 Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.

- 2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.
- 3. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Si tiene conto delle variazioni intervenute in corso d'anno qualora comunicate dal contribuente entro 30 giorni dalla data di variazione e, comunque, non oltre il pagamento dell'ultima rata annuale in modo da poter eseguire il conguaglio.
- 4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
- a) anziano dimorante in casa di riposo per un periodo non inferiore all'anno
- soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
- 5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate/possedute da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo dei nuclei;
- 6. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone giuridiche o di persone fisiche che non sono residenti nel territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, si assume, come numero di occupanti ai fini del calcolo, quello di 2 unità;
- 7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche:
- 8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Articolo 7. Utenze non domestiche

- L'assegnazione di un'utenza non domestica in una delle categorie di attività (indicate nell'allegato A del presente Regolamento) viene di regola effettuata sulla base dell'attività effettivamente svolta, sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottate dall'ISTAT, da quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
- 2. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività principale e/o prevalente. Nel caso in cui le superfici dei locali adibiti a diverse attività fossero distinguibili, si applica la tariffa della categoria corrispondente ad ogni superficie, per ogni singola attività.
- Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici purché sia comprovata l'autonoma e distinta utilizzazione delle stesse.
- 5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
- 6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 8. Tributo giornaliero

- 1. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 50%.
- Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. Il tributo giornaliero è riscosso unitamente con il canone di occupazione del suolo pubblico ovvero in mancanza con la TOSAP o la COSAP dal titolare o gestore di detti canoni o tasse di occupazione.

TITOLO 2 - ESCLUSIONI, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

- 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
- 2. Salvo che non risulti diversamente nel caso concreto e che non risultino accatastati unitamente a unità immobiliari catastali a destinazione ordinaria, non sono soggette a tariffa:
- a) le superfici adibite all'allevamento di animali (stalle e simili);
- b) le superfici agricole adibite alla produzione o conservazione di essenze vegetali quali paglia, sfalci potature ecc, (fienili e simili);
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- d) le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi stabiliti in base alla disposizioni regolamentari vigenti.
- 3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

categoria di attività	abbattimento
	del
officine per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti:	10%
elettrauto:	10%
carrozzerie,falegnamerie,verniciatori,ceramiche, smalterie:	15%
officine di carpenteria metallica:	15%
tipografia, stamperie, incisioni e vetrerie:	10%
ambulatori medici/dentistici, radiologici/odontotecnici, laboratori	10%
analisi:	
lavanderie a secco e tintorie non industriali:	15%
Attività di ristorazione e simili	15%

- a) Per le attività non contemplate nell'elenco di cui al precedente comma, si applica per analogia il coefficiente di riduzione della categoria, tra quelle esposte, più affine.
- b) Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze da escludere, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, quantitativi e soggetti autorizzati ai quali sono stati conferiti. Inoltre, nell'ambito della citata denuncia, a pena di disconoscimento dell'esclusione in questione, il contribuente deve autocertificare ai sensi di legge che i rifiuti speciali sono stati avviati allo smaltimento e trattamento in conformità alla normativa vigente.
- c) Ogni anno, entro il termine di dichiarazione annuale stabilito con il presente regolamento, il contribuente deve presentare denuncia per comunicare ogni variazione intervenuta nel corso dell'anno precedente rilevante ai fini dell'esclusione prevista dal presente articolo.
- 4. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto parte dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupati da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche,

Articolo 10. Esenzioni

- 1. Sono esenti dalla tassa:
- a) i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;
- b) i locali e le aree possedute dal Comune ad eccezione di quelle concesse a qualsiasi titolo a terzi e non rientranti nella seguente lettera c.
- c) i locali e le aree di proprietà del Comune utilizzate per attività ricreative da associazioni senza scopo di lucro ed aventi finalità sociali, fatta eccezione per i locali destinati sale da ballo e da gioco e all' esercizio di attività sottoposte a vigilanza di Pubblica Sicurezza;
- d) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
- e) I locali esclusivamente adibiti a scuola materna privata-paritaria in considerazione della rilevante finalità sociale del servizio di istruzione all'infanzia.
- 2. Il costo relativo alle esenzioni esposte rimangono a carico del bilancio del Comune.

Articolo 11. Riduzioni

- 1. Il tributo e' dovuto nella misura del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonche' di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorita' sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
- 2. Il tributo e' dovuto nella misura del 30 per cento della tariffa, nelle zone non servite. La zona si considera servita o non servita in ragione della distanza misurata in metri lineari fra il cassonetto ed il punto di utenza o d'insediamento interessato. La distanza entro la quale la zona si considera servita è stabilita nel vigente regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti in mancanza si assume la misura di ml 400. La distanza si calcola a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo quindi gli eventuali strade, vie e viali di accesso privati agli insediamenti.
- 3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 11/bis. Riduzioni per le utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche è concessa una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa a favore delle attività produttive, artigianali, commerciali e di servizi che dimostrino, a mezzo idonea documentazione, di avere obiettivamente ed effettivamente destinato al recupero o riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, quindi non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti speciali assimilati prodotti nei locali oggetto di tassazione. La riduzione è da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione della prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare entro il 20 gennaio successivo a quello di effettuazione del recupero di rifiuti speciali assimilati, allegando documentazione probatoria (copia formulari di identificazione rifiuti).

Articolo 11/ ter : Riduzione per compostaggio aerobico

- 1. Alle **utenze domestiche**, che abbiano avviato il compostaggio aerobico dei propri scarti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ai fini dell'utilizzo in situ del materiale prodotto, si applica **una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa**.
- Alle imprese agricole e florovivaistiche che praticano un sistema di compostaggio aerobico per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle loro attività, si applica una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa.
- 3. La riduzione è subordinata alla presentazione all'avvio, di apposita dichiarazione attestante l'attivazione dell'attività di compostaggio aerobico. La riduzione produce i propri effetti dal giorno della presentazione e dovrà essere confermata annualmente, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a pena di decadenza. La riduzione verrà applicata a consuntivo, mediante compensazione. La cessazione anche in corso d'anno dell'attività di compostaggio aerobico dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune; in caso di mancata comunicazione di cessazione il beneficio verrà revocato per l'intero anno di riferimento. La dichiarazione dovrà essere corredata della documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore e da materiale fotografico comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività.
- 4. A seguito della presentazione della suddetta dichiarazione, il Comune potrà, in ogni momento, procedere alla verifica, anche periodica, dell'effettiva attività di compostaggio.

5. In deroga a quanto previsto dall'art. 15 del presente regolamento, , in caso di altre riduzioni applicate, è possibile il cumulo con le riduzioni di cui al presente articolo.

Articolo 12. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

- 1. Per le utenze non domestiche è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa del 30% per i locali o aree, diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi all'anno o quattro giorni per settimana, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
- 2. Il soggetto o l'ufficio al quale è affidata la gestione ordinaria verifica l'effettività e la veridicità delle situazioni che danno diritto alle riduzioni.

Articolo 12/bis: Incentivi per la raccolta diffeneziata

- Oltre alle riduzioni di cui agli articoli precedenti, in applicazione dell'art. 67 del DL 507/93, potranno essere definite ulteriori riduzioni alle utenze domestiche e/o alle utenze non domestiche collegate alla raccolta differenziata, mediante l'attivazione di specifiche rilevazioni dei quantitativi di rifiuti conferiti in modo differenziato presso l'Isola Ecologica Intercomunale.
- 2. La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, stabilirà in sede di approvazione delle tariffe annuali, criteri e modalità per il riconoscimento delle suddette riduzioni.

Articolo 13. Scuole statali

 La somma attribuita al Comune è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ARTICOLO. 14 Agevolazioni sociali

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento

- totale o parziale della tariffa, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati.
- I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali che concedono il sussidio, hanno titolo per la concessione di sussidio stesso, sono le persone, sole o riunite in nucleo familiare, assistite in modo permanente dal Comune, ovvero rispondenti a requisiti reddituali minimi fissati annualmente dal Comune stesso..
- 3. Il sussidio non costituisce aggravio per le singole categorie di utenza, ma sarà finanziato direttamente dal Comune.
- 4. L'entità della agevolazioni, i criteri d'accesso e le modalità operative di erogazione degli interventi di cui al presente articolo saranno disposti e disciplinati, anche annualmente, dal compente organo comunale con apposito atto o provvedimento al quale si rinvia.

ARTICOLO. 15 Inammissibilità del cumulo delle riduzioni

1. La riduzione della tassa è unica anche nel caso in cui si verifichino contemporaneamente più ipotesi tra quelle indicate dei commi precedenti. In caso di contestuale spettanza, a favore dello stesso soggetto tassabile, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, non è ammesso il cumulo delle stesse e si applica unicamente l'agevolazione che da diritto alla riduzione più elevata.

TITOLO 3 - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ARTICOLO 16- Dichiarazione

- 1. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, deve essere presentata entro il venti gennaio dell'anno successivo.
- 2. La dichiarazione deve contenere:
- a) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza/sede, codice fiscale codice ATECO relativo alle attività effettivamente svolte nei locali ed aree oggetto di tassazione) del dichiarante e degli altri soggetti occupanti;
- b) recapiti: telefono, fax, posta elettronica, PEC;
- c) elezione di domicilio per comunicazioni e notifiche di atti relativi al tributo. I soggetti obbligati per legge al possesso della stessa devono obbligatoriamente indicare la PEC;

- d) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza/sede, codice fiscale) del rappresentante legale in caso il contribuente sia un soggetto giuridico diverso da persona fisica ovvero si tratti di persona fisica incapace di agire;
- e) in merito ai locali ed alle aree oggetto di tassazione:
 - i dati catastali;
 - l'ubicazione specificando il numero civico e se esistente il numero dell'interno,
 - la superficie reale al netto dei muri e quella catastale
 - la destinazione d'uso:
 - il titolo di occupazione o detenzione
 - i dati identificativi del soggetto proprietario (dati anagrafici e codice fiscale)
- f) la data in cui ha avuto inizio, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione dell'occupazione, della detenzione o del possesso;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di esclusioni, riduzioni o agevolazioni.
- 3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta o inviata in via telematica
- 4. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
- 5. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ARTICOLO 17- Riscossione

- 5. Il comune o il concessionario riscuotono il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o posta elettronica, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale
- Le somme dovute sono riscosse di norma in due rate mensili di, scadenti nei mesi di luglio e ottobre dell'anno di riferimento,. Su richiesta dell'ufficio competente, con atto della giunta comunale, tali scadenze possono essere modificate nel numero e nella data.

7. In deroga a quanto sopra previsto, per l'anno 2013, si applica la specifica disciplina disposta con atto del competente organo comunale e le speciali disposizioni di legge

TITOLO 4 - MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

ARTICOLO 18 - Presupposto della maggiorazione

- 1 . Alle superfici assoggettate al tributo comunale sui rifiuti si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili effettuati dal Comune.
- La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e ogni metro quadrato di superficie assoggettata al tributo comunale sui rifiuti.
- 3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
- 4. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'articolo 19 del D. Lgs. n. 504/1992.
- 5. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 20 del presente Regolamento.
- 6 .Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

TITOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 19 - Entrata in vigore e Disposizioni transitorie

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
- 2. Resta fermo il potere di accertamento e riscossione delle entrate soppresse relativamente agli anni per i quali non è intervenuta decadenza.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Comuni fino a 5.000 abitanti

- 01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 02. Campeggi, distributori carburanti
- 03. Stabilimenti balneari
- 04. Esposizioni, autosaloni
- 05. Alberghi con ristorante
- 06. Alberghi senza ristorante
- 07. Case di cura e riposo
- 08. Uffici, agenzie, studi professionali
- 09. Banche ed istituti di credito
- 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
- 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 14. Attività industriali con capannoni di produzione
- 15. Attività artigianali di produzione beni specifici
- 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
- 17. Bar, caffè, pasticceria
- 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 19. Plurilicenze alimentari e/o miste
- 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
- 21. Discoteche, night club